



## **Decreto Dirigenziale n. 11 del 24/01/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. -TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DALLA SOCIETA' ITAVENT MANAGEMENT SRL ALLA SOCIETA' MIRAMARE SEA RESORT SRL. DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "GRADONE" NEI COMUNI DI SERRARA FONTANA E BARANO D'ISCHIA (NA)

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO CHE:

- a) con D.P.G.R. n° 22060 del 18/11/1997 le concessioni di acque termo minerali "GRADONE" e "LIBICA" nei Comuni di SERRARA FONTANA (NA) e BARANO D'ISCHIA (NA), originariamente assentite rispettivamente con D.M. del 20/07/1964 per ha 0,9092 circa e D.P.G.R. n° 3693 del 05/04/1993 per l'estensione di ha 1,55 circa, sono state rinnovate fino a tutto il 24.05.1998 alla "Itavent Management s.r.l.";
- b) con D.P.G.R. n° 007528 del 10/05/1999 la concessione per lo sfruttamento di acqua termo minerale denominata "Gradone" nei Comuni di Serrara Fontana e Barano D'Ischia (NA), derivante dall'accorpamento delle suddette concessioni, è stata rinnovata in favore della società " Itavent Management s.p.a." fino a tutto il 24/05/2008;
- c) con D.D. n° 723 del 09/05/2003 è stato preso atto della trasformazione della società Itavent Management s.r.l ( P.I. n. 09857150156), in Itavent Management s.p.a. ( P.I. n. 09857150156) ; con nota del 24.09.2014 la società "Itavent Management s.p.a."comunica la nuova trasformazione in Itavent Management s.r.l senza variare la partita iva ( P.I. n. 09857150156).
- d) con DD n. 4 del 16/02/2010 la concessione di cui al D.P.G.R. n° 007528 del 10/05/1999, rilasciata in favore della società "Itavent Management s.p.a." è stata prorogata fino al 04/08/2011;
- e) con D.D. n° 128 del 07/02/2012 (B.UR.C. n° 9 dell' 8/02/2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione della richiamata concessione GRADONE ai sensi della L.R. 8/2008, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento di acque termali di cui innanzi, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione e comunque entro il termine del 31/12/2014; successivamente, per gli effetti della L. R. 8/2008 ssmmii è stata consentita la prosecuzione con D.D. n. 1371 del 30/12/2014;
- f) che per gli effetti dell'articolo 25 della Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, come modificata e integrata dall' art. 14 della L.R. 5 aprile 2016, n. 6 e art. 16 della L.R. 8 agosto 2016 n. 22 permane la efficacia della citata prosecuzione
- g) che l'efficacia della prosecuzione dell'attività di concessione è limitata al tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'attribuzione della concessione

## RILEVATO che:

- a) con istanza datata 05/05/2016, trasmessa a mezzo pec in data 07/05/2016 ed acquisita al prot. n. 0315416 del 09/05/2016, la società Itavent Management s.r.l., ai sensi della L.R. 8/2008 ssmmii, ha chiesto il trasferimento della concessione in parola alla soc. Miramare Sea Resort srl;
- b) la citata istanza è stata reiterata e regolarizzata con l'apposizione del bollo in data 16/05/2016, acquisita al prot. n. 0338592 del 17/05/2016, nonché integrata documentalmente, dalla società Itavent Management s.r.l. che ha presentato, tra l'altro la relazione sull'attività svolta in relazione al programma approvato, datato 06/05/2016, in cui sono riportati i dati relativi agli apparecchi di misura in dotazione alla data del 31/12/2015;

- c) con nota prot. n. 0656423 del 07/10/2016 si è data comunicazione, alle società interessate al trasferimento della titolarità della concessione GRADONE, dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 ssmii, procedendo ad attivare i diversi adempimenti previsti dalla L.R. 8/2008 ssmii e dal Regolamento Regionale n. 10/2010;
- d) con nota prot. n. 656413 del 7/10/2016 è stata richiesta la pubblicazione all'albo Pretorio dei comuni di Barano d'Ischia e Serrara Fontana dell'istanza di trasferimento della concessione GRADONE dalla Società ITAVENT MANAGEMENT s.r.l. alla Società MIRAMARE SEA RESORT Srl;
- e) nota prot. n.PR-NAUTG-Ingresso-0035297-20170222 è stata richiesta, a mezzo B.D.N.A. (Banca dati Nazionale Antimafia), alla Prefettura di Napoli l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 per la società MIRAMARE SEA RESORT Srl risultata alla data odierna senza riscontro;
- f) è stata acquisita, al prot. n° 338592 del 17/05/2016, la polizza fidejussoria n. 402455464 della società AXA ASSICURAZIONI SPA con scadenza al 30/04/2018 relativa al progetto di chiusura mineraria e del ripristino ambientale;

#### PRESO ATTO

- a) della comunicazione del legale rappresentante della Società Miramare SEA RESORT acquisita al prot.338592 del 17/05/2016 e della dichiarazione acquisita al prot 28446 del 15/01/2018 relativa alla capacità economica e professionale;
- b) che la Società Miramare SEA RESORT s.r.l. risulta avere la disponibilità dei suoli e degli immobili necessari al fine della utilizzazione della concessione;
- c) che la Società Miramare SEA RESORT s.r.l. ha provveduto alla nomina del direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere al trasferimento della facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n° 10/2010 ma limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ai fini dell'attribuzione della citata concessione come in premessa esplicitato;

#### RILEVATO infine che:

- (a) con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- (b) con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012 e ssmii, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;
- (c) che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- (d) il titolare di P.O. ed il Dirigente della U.O.D.02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

#### VISTI

la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 e ss.mm.ii.;  
il R.D. 29/07/1927 n°1443;  
il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;  
La L.R. n. 22 del 8/08/2016;  
La L. 205 del 27 dicembre 2017;  
il parere dell'Avvocatura Regionale del 13/03/2012 prot. n. 0195675  
la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive;  
il DPGR n. 177 del 10/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Istruttorie amministrative riguardanti autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atto di assenso relative al demanio termo-minerale" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

## DECRETA

1. è trasferita alla «Società MIRAMARE SEA RESORT SrL», C.F. \*08035991218\*, con sede in Napoli Largo Sermoneta, 22, legalmente rappresentata dal Sig. Dotoli Mario, nato a Napoli il 5/10/1988, la titolarità della concessione unificata detta "GRADONE" originariamente assentita con D.M. del 20.07.64 per ha 0,9092 e D.P.R.G. n. 3693 del 5.04.93 per ha 1,55, per una superficie complessiva di ha 2.45.92 come riportata nell'allegata planimetria catastale;
2. Il presente provvedimento, di trasferimento della concessione, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale 10/2010, consente, per quanto riportato alle lettere f) e g) della Premessa, il permanere della efficacia della prosecuzione limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure per l'attribuzione della citata concessione;
3. la Società MIRAMARE SEA RESORT SrL è tenuta:
  - a) all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione D.P.G.R. n° 007528 del 10/05/1999 e successive variazioni e integrazioni;
  - b) a trascrivere il presente decreto, previo assolvimento dell'imposta di bollo, nei registri immobiliari e consegnare alla U.O.D. 500202 copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
  - c) a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n° 13/85 entro 30 giorni dal rilascio ovvero dalla data di notifica del presente atto, se successiva;
  - d) a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii. e del Regolamento n° 10/2010;
  - e) a rinnovare annualmente, la polizza fidejussoria secondo i parametri aggiornati ISTAT

4. quanto sopra è accordato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
6. l'autorizzazione è disposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art 92 comma 3 D.L.vo 159/2011
7. il presente decreto verrà trasmesso:
  - a) alla Società MIRAMARE SEA RESORT Srl ;
  - b) ai Sindaci dei Comuni di Serrara Fontana (NA) e Barano d'Ischia (NA) per conoscenza e per la pubblicazione per quindici giorni all'Albo comunale;
  - c) all'Assessore Regionale alle Attività Produttive;
  - d) al D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
  - e) alla DG Risorse Strumentali , essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
  - f) al B.U.R.C. per la pubblicazione aqi sensi dell'articolo 17 del Regolamento Regionale 10/2010;
  - g) alla Segretaria di Giunta ;
  - h) all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Sabrina Beneduce